

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 239/2018 “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti' come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35: “Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 ‘Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’ e 9 agosto 2017, n. 28 ‘Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale””.

Nuova titolazione:

“Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r.9/2003)

L'articolo, al fine di evitare una eventuale impugnativa da parte del Governo avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sopprime la disposizione introdotta, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35, al comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti').

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della legge.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone la dichiarazione d'urgenza in quanto la legge regionale n. 35/2018 è stata pubblicata nel BURM del 30 agosto 2018, n. 74.

PROPOSTA DI LEGGE N. 239/2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9 "DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: 'PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI' " COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2018, N. 35 IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p style="text-align: center;">-----</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p> L'intervento è finalizzato a superare la questione di legittimità evidenziata dal Governo e ad assicurare la compatibilità della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, riguardante la "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti", al quadro normativo nazionale ed ai principi costituzionali. </p> <p> Lo stesso Governo, infatti, ha rilevato che "suscita perplessità il comma 1 dell'articolo 1 di modifica alla legge regionale n. 9/2003, nella parte in cui, dopo aver previsto che il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente, dispone che 'per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale' ". </p> <p> Secondo il Governo tale disposizione si inserisce in un ambito nel quale dovrebbero ritenersi prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull'istruzione. </p> <p> In primo luogo il Governo osserva che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, l'evoluzione storica della normativa in materia di vaccinazioni denota che anche prima del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, da lungo tempo la legislazione statale ha previsto norme in materia di obblighi vaccinali. La Corte costituzionale ha chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, nonché di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), deve essere garantito in condizioni di eguaglianza in tutto il Paese attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. La profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede infatti necessariamente </p>

	<p>l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il Governo, inoltre, rileva che non può non venire in rilievo la competenza in materia di "profilassi internazionale" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, nella misura in cui le norme in materia di prevenzione vaccinale servano a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (cfr. sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004).</p> <p>Il Governo ritiene, inoltre, che le disposizioni statali vigenti in materia di adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione scolastica (artt. 3, 3-bis, 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla legge n. 119 del 2017) si configurano come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.) (cfr. Corte cost., sentenza n. 5 del 2018).</p> <p>Infine, il Governo rileva che anche le norme strumentali e sanzionatorie, poste dal legislatore statale a corredo dell'obbligo, le quali a propria volta concorrono in maniera sostanziale a conformare l'obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, sono vincolanti per le regioni (cfr. in materia di sanzioni, Corte cost. sentenze n. 63 del 2006 e n. 361 del 2003). Pertanto, con riferimento al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, lo stesso Governo rileva che non può che affermarsi che "Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono" (Corte cost., sent. n. 5 del 2018).</p> <p>Il Governo osserva poi che è pur vero che le stesse attribuzioni regionali continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ma questi ultimi, alla luce del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, non possono che considerarsi limitati all'organizzazione dei servizi sanitari e all'identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni; è, pertanto, in tale ambito che devono essere esercitate le menzionate attribuzioni.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>-----</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta è diretta a modificare la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".</p> <p>Incide sulla legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale".</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Considerato il fatto che la proposta è finalizzata a superare le questioni di legittimità evidenziate dal Governo e ad assicurare la compatibilità della legge regionale n. 9/2003 con il quadro normativo nazionale ed i principi costituzionali, è stata utilizzata la tecnica della modifica testuale delle specifiche disposizioni oggetto delle osservazioni.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter

Non ci sono proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.